

Sgenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007 rep. in atti n. 168/CSR, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 357, che dispone che il sistema di formazione continua in medicina è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e che "La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del l° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo";

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 rep Atti 192/CSR, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trenta e Balzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare l'art. 23 il quale prevede, tra l'altro, che "I nominativi dei componenti del C.T.R. per ogni Regione e Provincia autonoma sono proposti dalla Commissione Salute alla Commissione nazionale";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2019 e successive integrazioni con il quale si è proceduto alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTA la nota del 5 marzo 2021, prot. n. 894/UC/SAE, con la quale il Coordinatore della Commissione Salute ha trasmesso la definitiva proposta di composizione del Comitato Tecnico delle Regioni;

VISTA la successiva nota del 14 ottobre 2021, prot. n. 7373/DES-50SAN, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato la richiesta di sostituzione del nominativo del rappresentante della Regione Siciliana;

ATTESO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 12 novembre 2021, ha approvato la definitiva composizione del Comitato Tecnico delle Regioni, come sopra modificata;

RITENUTO di procedere alla nomina del Comitato Tecnico delle Regioni:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

- 1. Per l'espletamento dei compiti previsti dagli Accordi citati in premessa, è istituito il Comitato Tecnico delle Regioni, nella seguente composizione:
 - a) Dott.ssa Silvana PELUSO Regione Abruzzo;
 - b) Dott. Giuseppe MAGNO Regione Basilicata;
 - c) Dott.ssa Sabina SCORDO Regione Calabria;
 - d) Dott. Ciro CAMPANA Regione Campania;
 - e) Dott.ssa Maria Barbara LELLI Regione Emilia-Romagna;
 - f) Dott. Roberto PIRRÒ Regione Friuli-Venezia Giulia;
 - g) Dott. Massimiliano BARRESI Regione Lazio;
 - h) Dott.ssa Alessandra MOISELLO Regione Liguria;
 - i) Dott. Gabriele BELLOTTI Regione Lombardia;
 - j) Dott.ssa Federica PEDICONI Regione Marche;
 - k) Dott.ssa Simona GENTILE Regione Molise;
 - 1) Dott.ssa Loredana MANTUANO Regione Piemonte;
 - m) Dott. Felice UNGARO Regione Puglia;
 - n) Dott. Stefano LEDDA Regione Sardegna;
 - o) Dott.ssa Patrizia MONTANTE Regione Siciliana;
 - p) Dott. Giovanni FORTE Regione Toscana;
 - q) Dott.ssa Ivana RANOCCHIA Regione Umbria;
 - r) Dott.ssa Teresa Paola MASI Regione Valle d'Aosta;
 - s) Dott.ssa Barbara BITTONI Regione Veneto;
 - t) Dott.ssa Irene BAUER Provincia Autonoma di Bolzano;
 - u) Dott.ssa Eleonora ANGELI Provincia Autonoma di Trento.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

- 2. Il Comitato Tecnico delle Regioni resta in carica fino al termine del mandato della Commissione nazionale per la formazione continua.
- 3. Il Comitato Tecnico delle Regioni offre supporto alla Commissione nazionale nell'ambito dei lavori delle sezioni in cui si articola la Commissione stessa, nell'attività di armonizzazione del sistema nazionale e dei sistemi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, fornisce parere non vincolante alla Commissione nazionale per le determinazioni di carattere programmatorio, normativo e prescrittivo che hanno ricadute sugli enti accreditanti regionali e provinciali, fornisce ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, citato in premessa, parere obbligatorio e vincolante alla Commissione nazionale per l'approvazione del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e partecipa al procedimento di verifica degli eventuali Manuali regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano di accreditamento per l'erogazione degli eventi.
- 4. Il Comitato Tecnico delle Regioni nomina al proprio interno, a maggioranza degli aventi diritto, un coordinatore e un suo sostituto e organizza le proprie attività e il proprio funzionamento adottando un apposito regolamento, coordinandosi con la Segreteria della Commissione nazionale, di cui all'art. 15, comma 2, dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, richiamato in premessa.
- 5. Alle attività e al funzionamento del Comitato Tecnico delle Regioni si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

IL SEGRETARIO Olinda Moro IL PRESIDENTE
MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza